Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato 5 marzo — Numero 54

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 154 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 agosto 1920, n. 1845, che stabilisce gli stipendi e gli assegni del personale delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, nonchè del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, in applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 ed in sostituzione di quelli recati dal decreto-legge 25 agosto 1919, numero 1580;

Visto il Nostro decreto 28 novembre 1920, n. 1854, che stabilisce il ruolo organico del personale tecnico e d'inservienza delle RR. scuole superiori stesse, con gli assegni fissati dal decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580, anzichè con quelli portati dal R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845, non ancora pubblicato alla citata data 28 novembre 1920;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'assegno annuo del personale d'inservienza delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, nonchè del R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, di cui alle tabelle portate dal R. decreto 28 novembre 1920, n. 1854, è di L. 2400, e non di lire 2000, giusta la tabella *B* del R. decreto 14 agosto 1920 n. 1845.

Anche l'assegno annesso a ciascuno dei due posti di Commesso, di cui alla tabella organica del R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, portata dal citato R. decreto 28 novembre 1920, n. 1854, è di L. 2400.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Il numero 162 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni dei due uffici esecutivi-demaniali della città di Siracusa sono variate e risultano dall'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

In conseguenza di tale modificazione, l'Ufficio del demanio della suddetta città assume la denominazione di « Ufficio del demanio e delle concessioni governative ».

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento per il personale del registro e bollo, approvato con Nostro decreto del 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni dei due uffici viene determinata, in via presuntiva, come segue:

per l'ufficio del registro e bollo, L. 910.000;

per l'ufficio del demanio e concessioni governative:

Amministrazione delle tasse e demanio, L. 400.000;

Amministrazione del fondo per il culto, L. 60.000.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° marzo 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA dei servizi attribuiti ai singoli uffici demaniali di Siracusa.

A) Ufficio del registro e bollo.

1. Registrazione degli atti civili e giudiziari con la riscossione le tasse ipotecarie di trascrizione e dei diritti di catasto e d'archivio;
2. Tasse sulle successioni con le riscossioni accessorie di cui sopra.
3. Tasse di manomorta.
4. Credito fondiario.
5. Diritti di segreteria.
6. Tasse a debito di ogni specie.
7. Bollazione con marche e visto per bollo.
8. Tasse di bollo speciali sulle sentenze e sui provvedimenti di onoraria e volontaria giurisdizione.
9. Tasse di bollo in genere riscuotibili in modo virtuale.
10. Tasse in surrogazione del bollo e registro comprese le assicurazioni di ogni specie.
11. Tasse di bollo sulla vendita di gioielli e di altri oggetti preziosi.
12. Tasse di bollo sulle profumerie e specialità medicinali, sui vini e liquori e sulle acque minerali.
13. Tasse di bollo sui conti delle trattorie, caffè, ecc.
14. Tasse di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti di ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli e trattenimenti pubblici.
15. Tasse di bollo sul prezzo di vendita e di consumo di merci e derrate, somministrazioni ed oggetti considerati di lusso, e sugli scambi.
16. Tasse di bollo per l'inserzione sui giornali e per gli avvisi di pubblicità.
17. Tasse di bollo sulle linee tramviarie e automobilistiche.
18. Depositi per ricorsi in cassazione.
19. Entrate eventuali relative alle tasse di cui sopra.
20. Vendita ai privati ed ai distributori secondari di foglietti bollati e marche per contratti di borsa, foglietti bollati per cambiali e marche a tassa graduale.

Aziende speciali.

Cassa sul notariato e Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

B) Ufficio del demanio e delle concessioni governative.

1. Reddito e vendite dei beni del demanio, degli Enti amministrati, dell'asse ecclesiastico e delle eredità devolute allo Stato.
2. Tasse sulle concessioni governative di ogni specie, comprese le licenze di porto d'armi e di caccia, ed esclusi i diritti di segreteria.
3. Diritti catastali pel rilascio dei certificati, copie ed estratti
4. Tasse sugli automobili, motocicli, velocipedi, autoscafi e qualsiasi altro veicolo meccanico.
5. Tasse sul pubblico insegnamento.
6. Tassa per monta cavalli stalloni.
7. Tassa per la verificazione dei pesi e delle misure (marche).
8. Proventi vari di servizi pubblici o diritti di inserzione nel Bollettino ufficiale delle Società, e di significazione di atti all'estero.
9. Depositi per adire agli incanti e per spese contrattuali.
10. Riscossione delle multe e spese di giustizia penale ed amministrativa e pagamento dell'indennità ai testimoni, periti giurati e funzionari dell'ordine giudiziario pure in materia penale.
11. Entrate eventuali relative al patrimonio ed alle tasse e diritti di cui sopra.
12. Vendita ai privati ed ai distributori secondari dei seguenti valori bollati: Carta bollata ordinaria - Carta bollata per certificati del casellario e per i depositi - Marche a tassa fissa - Marche per concessioni governative - Marche per passaporti e legalizzazioni di firme e marche turistiche.

Aziende speciali.

Demanio forestale - Fondo culto ed agenzie diverse escluso quelle relative alla Cassa del notariato ed alla Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle finanze

FACTA.

Il numero 163 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 21 aprile 1920 del R. commissario di Napoli, diretta ad ottenere la concessione di una proroga di tre anni del termine assegnato col R. decreto

5 luglio 1914, n. 785, pel compimento delle espropriazioni e dei lavori occorrenti per l'apertura di nuove vie nella zona segnata con la lettera *F* del piano di risanamento della città di Napoli, compresa fra le vie Foria, vico 1° Avvocata, Teatro San Ferdinando e Pontenuovo;

Considerato che la concessione della chiesta proroga si ravvisa opportuna, tenuto conto del tempo ancora occorrente per compimento delle espropriazioni e dei lavori;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduta la legge 11 luglio 1913, n. 921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine come sopra assegnato al Comune di Napoli col Nostro decreto 5 luglio 1914, n. 785, è prorogato al 10 agosto 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 170 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con Nostro decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto l'art. 125 del regolamento suddetto, il quale estende le norme e le tariffe in vigore per le corrispondenze dell'interno del Regno e quelle scambiate coi dominî italiani in Africa;

Visto l'art. 108 dello stesso regolamento, il quale consente che nel servizio interno del Regno possono aver corso in assicurazione, con le guarantigie volute per le lettere assicurate, oggetti di valore anche non cartacei;

Visti l'art. 28 del regolamento in virtù del quale è vietato l'introduzione nel Regno di corrispondenze contenenti oggetti passibili di diritti doganali;

Vista la convenzione postale internazionale, approvata con la legge 19 luglio 1907, n. 579, che autorizza la spedizione di lettere contenenti valori cartacei diziosi dichiarati con assicurazione dell'ammontare del valore dichiarato;

Visto il R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1224, che autorizza il servizio delle scatolette con valore dichiarato tra l'Italia e le colonie dell'Eritrea e della Libia, con le prescrizioni volute nella convenzione internazionale sopra richiamata;

Riconosciuta l'opportunità di estendere tale servizio alle spedizioni tra l'Italia e la Somalia italiana e viceversa affine di rendere possibile la trasmissione di gioielli e di oggetti preziosi o di altri valori non cartacei che per l'art. 28 del regolamento generale pel servizio postale interno sovra citato, non possono essere inclusi nelle lettere assicurate, stante che vigono nei rapporti con le dette colonie diritti di dogana, e di autorizzare la spedizione di valori cartacei mediante lettere assicurate;

Visto l'art. 3 del regolamento ripetutamente citato, che nell'ultimo capoverso autorizza l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ad assumere servizi accessori, mediante decreto Reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto con gli altri ministri interessati;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze, per le colonie e per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei rapporti tra la colonia della Somalia italiana e l'interno del Regno e delle colonie italiane dell'Eritrea e della Libia è vietato di includere oggetti di valore non cartacei nelle corrispondenze assicurate.

Art. 2.

Nei rapporti suddetti i gioielli, gli oggetti preziosi e gli altri oggetti di valore non cartacei, potranno aver corso postale a mezzo di scatolette con assicurazione dell'ammontare del valore dichiarato.

Art. 3.

Le scatolette con valore dichiarato, di cui al precedente articolo, non dovranno eccedere il peso di un chilogrammo per ogni scatoletta, nè il limite di valore assicurato consentito dall'art. 112 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, esse potranno essere gravate di assegno alle condizioni volute dagli articoli 116 e seguenti del regolamento stesso;

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi percepirà per ogni scatoletta il diritto fisso di una lira

oltre i diritti di assicurazione e di assegno previsti dal detto regolamento.

Art. 4.

Le lettere e le scatolette con valore dichiarato scambiate tra la colonia della Somalia italiana, l'interno del Regno e le altre colonie italiane dell'Eritrea e della Libia, saranno equiparate per tutte le condizioni e norme non determinate dal precedente articolo a quelle che hanno corso nel servizio internazionale in dipendenza della Convenzione approvata con la legge 19 luglio 1907, n. 579;

Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — ROSSI — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 181 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i Nostri decreti 20 novembre 1912, n. 1205; 5 giugno 1913, n. 798; 14 agosto 1919, n. 1442 e 2 ottobre 1919, n. 1790;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro dell'interno e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli agenti della pubblica sicurezza, appartenenti al soppresso corpo delle guardie di città, che alla data del 7 ottobre 1919 si trovavano in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica, è mantenuto il trattamento economico, di cui precedentemente godevano, sino alla data del loro passaggio nel corpo degli agenti investigativi o sino al giorno in cui cessarono di essere a disposizione dell'Amministrazione coloniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 179 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che dichiara cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra col giorno 31 ottobre 1920 e determina le modalità per il passaggio allo stato di pace, a norma dell'art. 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Ritenuta la necessità di prorogare la durata dei provvedimenti autorizzati col decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, avente vigore fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, relativamente all'autorizzazione per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione dell'energia elettrica proveniente da impianti idraulici esistenti o nuovamente concessi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata fino al 31 luglio 1921 la validità dei provvedimenti autorizzati col su citato decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1958. Regio decreto 28 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Rapolano (Siena) ad applicare la tassa di soggiorno e si omologa il relativo regolamento.

N. 180. Regio decreto 20 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione Vittorio Emanuele III », costituita con l'offerta di L. 5000, fatta da S. M. il Re Vittorio Emanuele III a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II morti in combattimento o per ferite riportate nella campagna di guerra 1915-918, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.